



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANDRIGO E FONTE E PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno 19 del Mese di Maggio, tra il Comune di Sandrigo legalmente rappresentato dal Sindaco Giuliano Stivan e il Comune di Fonte legalmente rappresentato dal Sindaco Ing. Massimo Tondi, si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di Sandrigo con delibera di C.C. n. 36 del 10/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione in forma associata della segreteria comunale, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con l'Amministrazione comunale di Fonte, ove la dott.ssa Antonella Bergamin è già segretario titolare,
- L'Amministrazione comunale di Fonte con delibera di C.C. n. 22 del 12/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione in forma associata della segreteria comunale, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con l'Amministrazione comunale di Sandrigo, ove la dott.ssa Antonella Bergamin ha un incarico a supplenza,

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Sandrigo (Provincia di Vicenza) e Fonte (Provincia di Treviso) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Sandrigo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

La concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa concertazione con gli altri Sindaci, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche, comprensive della retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del medesimo contratto ed eventuale indennità di galleggiamento spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spese a carico del Comune di Fonte.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Sandrigo: 60%;
- Comune di Fonte: 40%.

Saranno ripartiti nella medesima percentuale anche i costi relativi alla partecipazione ai corsi, convegni, giornate di studio e formazione.

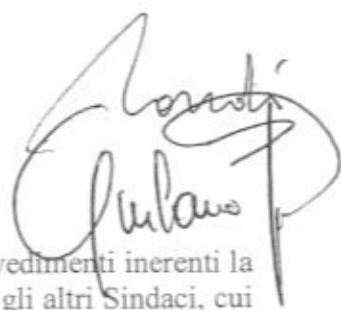
Le spese per missioni o trasferte, eventuali diritti, eventuali incarichi ex art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, eventuale maggiorazione della retribuzione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 1998/2001, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate.

Il Segretario viene autorizzato all'uso di automezzo proprio non esistendo tra i due Comuni un servizio di linea diretto e ciascun comune erogherà il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento



La concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa concertazione con gli altri Sindaci, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche, comprensive della retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del medesimo contratto ed eventuale indennità di galleggiamento spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spese a carico del Comune di Fonte.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Sandrigo: 60%;
- Comune di Fonte: 40%.

Saranno ripartiti nella medesima percentuale anche i costi relativi alla partecipazione ai corsi, convegni, giornate di studio e formazione.

Le spese per missioni o trasferte, eventuali diritti, eventuali incarichi ex art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, eventuale maggiorazione della retribuzione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 1998/2001, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate.

Il Segretario viene autorizzato all'uso di automezzo proprio non esistendo tra i due Comuni un servizio di linea diretto e ciascun comune erogherà il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 31/08/2019, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Ove non si pervenga all'accordo tra Sindaci il Segretario Comunale conserva la titolarità nel comune Capo Convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa entro i 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Venezia - Ex Ages - Sezione Regionale Veneto - Contrà Mura Porta Nuova 32 - Vicenza per i consequenziali provvedimenti.

Per il Comune di Sandrigo
Il Sindaco
Gualtiero Stivan



Per il Comune di Fonte
Il Sindaco
Massimo Tondi

